



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA CASSANO	Primo Presidente
MARIA ACIERNO	Presidente di sezione
LUCIA TRIA	Presidente di sezione
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
CARLA PONTERIO	Consigliere
ENZO VINCENTI	Consigliere
LUIGI ABETE	Consigliere
GIUSEPPE TEDESCO	Consigliere Rel.
MARCO DELL'UTRI	Consigliere

Oggetto:
DISCIPLINARE
MAGISTRATI
Ud.10/06/2025
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3943/2025 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
che la rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

-intimato-



avverso la SENTENZA di CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA n. 3/2025 depositata il 09/01/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'avv. [REDACTED] per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 9 gennaio 2025, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha irrogato alla dott.ssa [REDACTED] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [REDACTED] la sanzione disciplinare della censura, associata alla sanzione accessoria del trasferimento alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di [REDACTED] già disposta in sede cautelare dalla Sezione disciplinare del CSM, con ordinanza n. 101/2021 su richiesta del Ministero della Giustizia

2. In particolare, furono inizialmente contestati alla dott.ssa [REDACTED] i seguenti illeciti disciplinari:

1) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver mancato ai doveri di correttezza e diligenza, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] omettendo di trasmettere tempestivamente alla competente DDA delle Procura della Repubblica di [REDACTED] numerosi fascicoli per fatti di competenza distrettuale, nonché per avere impartito agli ufficiali dei carabinieri con funzioni di comando presso il circondario di [REDACTED] con i quali aveva rapporti nell'ambito delle competenze dell'ufficio da lei diretto, illegittime direttive finalizzate a ritardare e comunque



ostacolare la trasmissione di atti alla competente DDA della Procura della Repubblica di [REDACTED] con grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, con riferimento a quanto disposto dall'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale.

2) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver mancato ai doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] denigrando la linea di comando degli ufficiali dei carabinieri operanti nel circondano di [REDACTED] con i quali aveva rapporti nell'ambito delle competenze dell'ufficio da lei diretto, riferendo al Comandante della Legione Campania, Gen. [REDACTED] e al Comandante Provinciale, Gen. [REDACTED] che detti ufficiali erano da ritenersi professionalmente inadeguati rispetto all'incarico ricoperto e sollecitandone il trasferimento ad altra sede, con ciò mantenendo nei confronti dei suddetti ufficiali un comportamento gravemente scorretto.

3) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver mancato ai doveri di correttezza e diligenza, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] omettendo di segnalare al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di [REDACTED] l'asserita inadeguatezza degli ufficiali dei carabinieri con funzioni di comando presso il circondario di [REDACTED] con i quali aveva rapporti nell'ambito delle competenze dell'ufficio da lei diretto, con grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, con riferimento a quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 17, delle norme di attuazione del c.p.p. (decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271) che individuano nel Procuratore Generale del distretto di Corte di



Appello l'autorità competente e vigilante per i procedimenti disciplinari contro gli ufficiali di polizia giudiziaria.

4) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver mancato ai doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] con riferimento alla gestione del procedimento n. 6688/20/21, per l'omicidio di [REDACTED] fascicolo di cui era titolare la dott.ssa [REDACTED] mantenendo nei confronti di costei plurimi comportamenti gravemente scorretti perché:

a) il 14 settembre 2020, con toni alterati, l'accusava di aver pregiudicato «l'immagine dell'intero ufficio» contestando all'indagato l'aggravante dei motivi abietti e futili per finalità ideologiche estranee al procedimento stesso, affermando a suo indirizzo «*tu te piense ca arrivi tu e risolve e questioni tra O Stato e A Chiesa*» e preannunciando che si sarebbe dissociata pubblicamente da questa iniziativa;

b) il 15 settembre 2020 convocava personale della Compagnia dei Carabinieri di [REDACTED] (col. [REDACTED] Magg. [REDACTED] e Cap. [REDACTED] commentando negativamente la richiesta di convalida dell'arresto di [REDACTED] sottoscritta dalla dott.ssa [REDACTED] ed affermando che detta richiesta «fa schifo, non si capisce niente»;

c) il 15 settembre 2020 proponeva, alla presenza del Procuratore aggiunto dott.ssa [REDACTED] e del sostituto dott. [REDACTED] per telefono alla dott.ssa [REDACTED] di rinunciare all'escussione del teste principale [REDACTED] ritenendola inadeguata;

d) nel settembre del 2020 chiedeva, nel corso di una riunione di coordinamento investigativo, alla dott.ssa [REDACTED]: «ma a te te



piace [REDACTED]», con riferimento al suddetto [REDACTED] *transgender*, e così insinuando che detto magistrato avesse agito sorretto da un proprio personale convincimento ideologico;

e) nel settembre del 2020, al termine di una riunione con la p.g. nel corso della quale la dott.ssa [REDACTED] le aveva manifestato la sua contrarietà alla partecipazione diretta della dott.ssa [REDACTED] all'interrogatorio del teste [REDACTED] l'aveva redarguita urlando al suo indirizzo *«nun te permettere mai chiù di rispondere davanti alla polizia giudiziaria ... io sono il procuratore, faccio quello che voglio e chiamo la polizia giudiziaria quando voglio»*;

f) nel settembre del 2020 per aver omesso di coinvolgere la dott.ssa [REDACTED] titolare del procedimento, in una riunione investigativa inerente detta indagine.

5) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver mancato ai doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] definendo il procedimento n. 6688/20/21, per l'omicidio di [REDACTED] [REDACTED] «o caso do ricchione», così mantenendo nei confronti del teste principale, *transgender* sentimentalmente legato alla vittima, un comportamento gravemente scorretto.

6) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver mancato ai doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] per avere il 20 gennaio 2021 accusato la dott.ssa [REDACTED] di avere illegittimamente coperto una collega assente, violando il programma organizzativo, dicendole *«vide facite accusi, ve cummigliate uno cii n'ate.. oggi o faie tu, dimani o fa essa per te»*, *«sei una bugiarda! Ti stai*



arrampicando sugli specchi! Non ti voglio sentire non tengo tempo da perdere!»; mantenendo nei confronti di costei un comportamento gravemente scorretto.

7) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver mancato ai doveri correttezza, di imparzialità, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] per avere nel mese di febbraio 2021, in occasione di un confronto per la trasmissione di un procedimento alla DDA di [REDACTED] apostrofato la dott.ssa [REDACTED] con la frase «non si buona, cagna mestiere» invitandola a richiedere per scritto di essere esonerata dalla trattazione del relativo procedimento, così mantenendo nei confronti di costei un comportamento gravemente scorretto.

8) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver mancato ai doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] per avere, l'8 marzo 2021, accusato i dottori [REDACTED] che gli avevano rappresentato alcune criticità nel progetto organizzativo in corso di approvazione, anche in rappresentanza degli altri sostituti procuratori, di agire in maniera preconcepita contro di lei: *«site tutti tale e quali.. vi mittite a fa comunella contro u procuratore»* mantenendo nei loro confronti un comportamento gravemente scorretto.

9) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2 lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, per aver mancato ai doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] per avere, l'8 marzo 2021, nell'ambito di un colloquio inerente al proc. pen. n. 458/21/45,



sollecitato con insistenza la dott.ssa [REDACTED] titolare del procedimento, ad individuare un qualsivoglia titolo di reato che consentisse l'avvio di attività di intercettazione e, al motivato rifiuto di costei, per averla invitata a «cambiare mestiere», accostandola a certi magistrati condannati per corruzione che erano soliti appigliarsi alla carenza del dolo pur di assolvere gli imputati di cui erano al soldo, così mantenendo nei confronti di costei un comportamento gravemente scorretto.

10) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2 lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109. per aver mancato ai doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] perché, in presenza del sostituto dott.ssa [REDACTED] di una funzionaria di segreteria e di due agenti di p.g., criticava la dott.ssa [REDACTED] per avere assunto l'incarico di Magrif malgrado il suo stato di gravidanza ed osservando: «io ritengo che uno debba fare una scelta: o fa i figli o riveste questi incarichi che, tra l'altro. vengono assunti senza serietà, solo per i titoli per fare curriculum, insomma», mantenendo nei confronti di costei un comportamento gravemente scorretto.

11) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2 lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, per aver mancato ai doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] per avere:

a) nel mese di agosto del 2020, aggredito verbalmente la dott.ssa [REDACTED] funzionario di segreteria in servizio presso l'ufficio, dicendole di essere «incapace, persona poco affidabile, non seria» e minacciandola di sottoporla a procedimento disciplinare;



b) nell'aprile del 2021, ingiustamente accusato la suddetta dott.ssa [REDACTED] di tenere occupate le linee telefoniche dell'ufficio, in sua assenza, per farne un uso privato; in tal modo mantenendo nei confronti di costei un comportamento gravemente scorretto.

12) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2 lettera n) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, per aver mancato ai doveri di imparzialità e correttezza, quale Procuratore della Repubblica di [REDACTED] reiteratamente violando i criteri previsti nel vigente progetto organizzativo, modificando solo verbalmente il sistema di iscrizione di determinati affari, attribuendolo al magistrato di turno affari urgenti anziché al previsto ufficio turno notizie di reato; nonché per avere sottratto ai sostituti dottori [REDACTED]

[REDACTED] unità di p.g. loro assegnate senza disposizioni formali.

3. La Sezione disciplinare, nella ricostruzione della vicenda, premette che, limitatamente agli illeciti di cui sopra, dal n. 1) al n. 3, la Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il non farso luogo al rinvio al dibattimento, avendo richiesto la fissazione dell'udienza per la discussione orale solo per gli ulteriori illeciti, identificati nella sentenza con i numeri da 4) a 12).

Fatta tale precisazione, la Sezione disciplinare chiarisce che «la pluralità delle contestazioni traevano origine dalla segnalazione, a partire dal mese di febbraio 2021, di notizie relative a comportamenti non corretti tenuti da parte della dott.ssa [REDACTED]

[REDACTED] Procuratore della Repubblica di [REDACTED] e della dott.ssa [REDACTED] Procuratore aggiunto presso la stessa Procura, nei confronti dei colleghi, del personale amministrativo, della polizia giudiziaria e di talune parti di processi assegnati all'Ufficio delle incolpate». La Sezione disciplinare, proseguendo nella narrazione



della vicenda, ricorda che «alle generiche segnalazioni era seguita la presentazione di un primo esposto in data 14 aprile 2021, a firma di dodici sostituti procuratori (su tredici in servizio presso la Procura di [REDACTED] mediante il quale si informava il Procuratore generale presso la Corte d'appello di [REDACTED] di una pluralità di episodi riconducibili alle incolpate. L'esposto iniziale veniva poi integrato da parte dei medesimi magistrati con altro esposto in data 22 aprile 2021. Seguiva poi un terzo esposto, datato 23 giugno 2021, stavolta a firma non solo dei sostituti procuratori, ma anche di appartenenti al personale amministrativo in servizio a vario titolo presso l'Ufficio della Procura del Tribunale di [REDACTED] con il quale si rappresentava un preoccupante intensificarsi dei "comportamenti di natura aggressiva, irriguardosa, ritorsiva tenute dalla dirigenza, in persona del Procuratore Capo e del Procuratore Aggiunto"».

La sentenza, dopo aver richiamato il contenuto degli esposti, propone una serie di riflessioni intese a illustrare il quadro al cui interno occorre collocare la vicenda. La Sezione disciplinare è stata indotta a seguire tale metodo, in considerazione del fatto che la difesa della dott.ssa [REDACTED] aveva negato «in radice la sussistenza dei fatti contestati», ricostruendo «la intera vicenda in termini di "complotto" o, quantomeno, di "suggestione collettiva" causata dall'insoddisfazione di taluno dei sostituti per le scelte organizzative della dott.ssa [REDACTED] Secondo la Sezione disciplinare, «tale ricostruzione, invero, non ha trovato alcun riscontro in sede dibattimentale, ed appare del tutto inverosimile che, per le ragioni indicate, dodici magistrati si accordino per affermare di aver subito gravi fatti mai avvenuti, li confermino al Procuratore generale e convincano, altresì, ben ventitré



appartenenti al personale amministrativo a concordare con la loro versione. Parimenti inverosimile è che trentacinque persone, con esperienze e profili professionali diversi, subiscano tutte indistintamente un reciproco condizionamento psicologico così forte da convincersi della veridicità di accadimenti inesistenti».

La Sezione disciplinare proseguiva nella disamina della vicenda, evidenziando che «le deposizioni dei testi della difesa assunti nella fase dibattimentale non hanno fornito una prova contraria circa la veridicità dei fatti denunciati, limitandosi a non confermare quei fatti ma non a smentirli o a contraddirli».

Venivano in particolare esaminate la deposizione della dott.ssa [REDACTED] «che è stata l'unico magistrato in servizio presso la Procura di [REDACTED] a non aver sottoscritto gli esposti», e la deposizione del dott. [REDACTED] «all'epoca magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Corte di appello di [REDACTED] che sostituì una collega in maternità della Procura di [REDACTED] nel periodo dal 9 aprile al novembre 2020». Secondo la Sezione disciplinare, il fatto che la dott.ssa [REDACTED] avesse riferito di non avere avuto "subito tensioni" e di non avere "assistito ad episodi offensivi nei riguardi del personale amministrativo" non «può certo escludere che simili episodi di siano verificati con altri colleghi o collaboratori». Analogamente – prosegue la sentenza disciplinare - neanche la deposizione del teste [REDACTED] era idonea a fornire una prova contraria, in quanto il magistrato «in considerazione del periodo di servizio prestato a [REDACTED] non ha potuto avere alcuna cognizione diretta dei fatti di cui si discorre e neppure era interessato all'aspetto organizzativo dell'Ufficio della Procura di [REDACTED] essendo assegnato ad altro Ufficio».



Seguiva poi l'analisi delle singole incolpazioni, in esito alla quale il Giudice disciplinare, riconosciuta la fondatezza della pressoché totalità di esse, ad eccezione degli episodi descritti al n. 4 sub d) e sub f), riteneva di non poter riconoscere, in favore della dott.ssa [REDACTED] l'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

Veniva applicata quindi la sanzione della censura, associata al trasferimento d'ufficio, già disposto in fase cautelare.

Con la medesima sentenza veniva applicata l'esimente di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 109 del 2006, nei confronti della dott. [REDACTED]

[REDACTED] Procuratore aggiunto presso la stessa Procura di [REDACTED] incolpata di comportamenti integranti gli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1, comma 1, e 2 lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Per la cassazione della sentenza la dott.ssa [REDACTED] propone ricorso, fondato su tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la tardività del ricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre precisare che il ricorso è tempestivo, in quanto proposto nel termine previsto dall'art. 585, comma 2, c.p.p., decorrente dalla notificazione della sentenza, depositata oltre il termine indicato dalla Sezione disciplinare per il deposito (cfr. Cass. pen. n. 16713/2011; n. 3252/1997). Infatti, la sentenza, pronunciata il 12 settembre 2024, indicava il termine di novanta giorni per il deposito; essa è stata tuttavia depositata oltre tale termine, il 9 gennaio 2025, decorrendo quindi dalla



notificazione, avvenuta il giorno successivo, il termine per la proposizione del ricorso.

Il ricorso, inoltre, sfugge all'inammissibilità eccepita dalla Procura Generale. L'esposizione in esso contenuta consente alle Sezioni Unite di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016 che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al *decisum*).

1. Il primo motivo denuncia «motivazione contraddittoria ex art. 606 lett. e) c.p.p. della premessa argomentativa contenuta nell'impugnato provvedimento – travisamento per omissione di numerose prove a discarico – violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, primo comma c.p.p.».

È oggetto di censura la disamina operata dalla Sezione disciplina, nella parte in cui è stata esclusa la tesi del "complotto" e della "suggestione collettiva". La ricorrente sostiene che la Sezione disciplinare «prima di escludere *tout court* il fatto che i sostituti [redacted] abbiano potuto agire sulla base di un pregiudizio nei confronti del loro Procuratore, successivamente tradottosi in motivi di astio e contrasto per alcune scelte organizzative a loro non gradite [...], avrebbe dovuto considerare molteplici dati probatori che deponevano in tal senso e che avrebbero giustificato una valutazione diametralmente opposta a quella, invece, rassegnata nella premessa argomentativa dell'impugnato provvedimento».

Il motivo prosegue con l'analitica esposizione degli elementi che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto indurre la Sezione disciplinare a dubitare della attendibilità delle dichiarazioni dei sostituti [redacted] o, quanto meno, a riservare ad esse una «valutazione rafforzata, al pari di quella che si impone nei confronti



di chi è portatore di un interesse contrario alla verità, soprattutto in presenza di indici rilevatori di un probabile mendacio». È richiamata innanzitutto «la precedente carriera giudiziaria di un magistrato di provata esperienza come la dott.ssa [REDACTED] che, *ex abrupto* ed in aperta antitesi con le precedenti esperienze professionali, una volta giunta a [REDACTED], e, senza alcun motivo, si sarebbe resa responsabile di comportamenti gravi e scorretti, quali quelli indicati negli esposti dei sostituti [REDACTED]

A conferma della non plausibilità di una tale radicale trasformazione di personalità, la ricorrente pone l'accento sulla esiguità del tempo decorso fra l'insediamento quale capo dell'ufficio e la presentazione degli esposti e, soprattutto, l'attività di "dossieraggio" perpetrata ai suoi danni dai sostituti, i quali avevano deciso di "registrare" i colloqui del Procuratore in un momento in cui nient'altro, se non un ingiustificato e organizzato preconcorso, avrebbe potuto giustificare una tale iniziativa.

Si sostiene ancora da parte della ricorrente che il personale amministrativo, firmatario del terzo esposto, era stato vittima di un vero e proprio raggirio, in quanto indotto a firmare un esposto avente un contenuto diverso da quello offerto preventivamente in visione. La diversità del documento sarebbe confermata da una pluralità di dichiarazioni che la Sezione disciplinare non avrebbe considerato.

È ancora stigmatizzato, con il primo motivo in esame, «il tentativo (dei sostituti n.d.r.) di coinvolgere nella firma degli esposti anche persone (il dott. [REDACTED] che non avevano avuto modo di operare presso la Procura di [REDACTED] nel periodo in cui si collocherebbero i fatti di *quibus agitur*».



Si pone poi l'accento sul fatto che «nei 532 minuti di colloqui registrati dei sostituti [REDACTED] all'insaputa del procuratore [REDACTED] è assente «qualsivoglia espressione aggressiva e/o inurbana proferita da quest'ultima».

Si sostiene ancora, con il motivo in esame, che la Sezione disciplinare aveva ingiustamente svalutato le dichiarazioni rese dalla dott.ssa [REDACTED]. La svalutazione sarebbe avvenuta sulla base di considerazioni non decisive, che non elidevano il dato oggettivo emergente da quelle stesse dichiarazioni, che non confermavano i fatti denunciati con l'esposto.

Si richiama ancora la riconosciuta infondatezza degli assunti, contenuti nella iniziale incolpazione, secondo il quale il Procuratore [REDACTED] aveva, da un lato, ostacolato l'attività della locale Direzione Distrettuale Antimafia, dall'altro, aveva posto in essere comportamenti gravemente scorretti nei confronti della PG operante nel circondario della Procura di [REDACTED].

1.1. La doglianza è inammissibile, perché si limita a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie difforme da quella seguita dal giudice di merito. Il denunciato vizio di travisamento della prova per omissione non può ritenersi sussistente, giacché i fatti il cui esame sarebbe stato trascurato dalla Sezione disciplinare difettano del necessario requisito della potenziale decisività. "Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione"; (cfr. Cass. Pen. 05/02/2020 n. 8610); si veda anche Cass. pen. n. 365127/2020: «In tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio



di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica». «Tutti le suddette circostanze, infatti, anche considerandole nel loro complesso, non valgono ad intaccare il nucleo argomentativo di fondo su cui si basa la decisione impugnata, ossia che non può ritenersi credibile che dodici magistrati «si convincano ad asseverare fatti mai accaduti, li confermino in sede di audizione dinanzi al Procuratore Generale e convincano ventitré appartenenti al personale amministrativo ad aderire alla loro denuncia» solo per dissensi con il Dirigente in ordine sulle scelte relative all'organizzazione dell'Ufficio» (così testualmente Cass., S.U., n. 13678/2022, che ha definito il ricorso proposta contro l'ordinanza della Sezione disciplinare del CSM n. 101/2021, che ha disposto il trasferimento della dott.ssa [REDACTED] alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di [REDACTED]. È la stessa difesa della ricorrente a richiamare poi il principio, enunciato da queste Sezioni Unite in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, secondo cui i rinvii al codice di procedura penale contenuti nel d. lgs, 109 del 2006, art. 16, comma 2, e art. 18, comma 4, rispettivamente per l'attività d'indagine e per il dibattimento, devono essere interpretati restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, trovando applicazione, per il resto, le regole del codice di procedura civile (cfr. Cass., S.U, n. 1771/2013; 8/07/2009, n. 15969), con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di fare riferimento alle norme del codice penale di rito riguardanti l'assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in



procedimenti connessi o di reati collegati, trattandosi di disposizioni riferibili esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, le cui specifiche finalità giustificano limitazioni all'acquisizione della prova in deroga al principio fondamentale di ricerca della verità materiale (cfr. Cass., S.U., n. 17585/2015).

2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento ai singoli capi di incolpazione, «violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 2 lett. d) del d. lgs. 109/2006 e all'art. 192, commi 2, 3 e 4 c.p.p. (più in generale sui criteri di valutazione della prova); mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione anche con riferimento a specifici atti istruttori, all'omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nonché travisamento della prova ex art. 606, lett. e) c.p.p. – mancata osservazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 522 c.p.p. per mancata correlazione – in parte qua – tra contestazione e sentenza».

Il motivo riprende innanzitutto le considerazioni fatte con il motivo precedente, deducendo, in particolare, che la valutazione di "attendibilità rafforzata" delle deposizioni si giustificava in considerazione del fatto che i testimoni avevano in più occasioni richiamato elementi di riscontro, che invece di confermare smentivano la testimonianza. Si passa poi all'esame analitico delle considerazioni proposte dalla Sezione disciplinare sulle singole incolpazioni. In aggiunta ai dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni dei sostituiti o del personale, che costituiscono il filo conduttore del complesso delle censure, la ricorrente mira particolarmente a fare emergere supposte incoerenze nella ricostruzione dei fatti, soprattutto in relazione al reale significato di



alcuni episodi, che la Sezione non avrebbe compreso, avendo inoltre ignorato le spiegazioni proposte dalla incolpata. In relazione a talune delle incolpazioni si denuncia ancora un preteso difetto di correlazione fra incolpazione e sentenza. È ancora oggetto di particolare censura la scelta della Sezione disciplinare di ritenere talvolta raggiunta la prova del fatto storico sulla base del rilievo che le frasi, riportate nell'incolpazione, rispondevano al modo usuale di esprimersi del Procuratore, incline a rivolgersi ai sostituti e al personale con toni e modi aggressivi. Con riferimento alla contestata violazione del progetto organizzativo, la ricorrente rimprovera infine alla Sezione disciplinare una totale e dichiarata "non considerazione" dell'eventuale esistenza di ragioni giustificative di quanto fatto dal Procuratore.

2.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Invero, costituisce principio costante che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia manifestamente illogica, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. n. 1078/2020;



Cass., S.U., n. 10380/2019; Cass., S.U., n. 7691/2019); Cass., S.U., n. 20568/2014).

In particolare, il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente; parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata. Tale orientamento giurisprudenziale trova sintesi nel principio secondo cui il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare del C.S.M. non può essere rivolto ad un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della Sezione stessa, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione che sorregge la decisione (Cass., S.U., n. 9557/2018). È difatti preclusa alle Sezioni Unite la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., S.U., n. 33683/2918).



2.2. In sintesi, nell'impugnata sentenza, la *ratio decidendi* risulta chiaramente espressa in una valutazione di complessiva attendibilità delle circostanze denunciate dai magistrati autori degli esposti; circostanze che la Sezione disciplinare ha valutato, nel loro insieme, dimostrative di una abituale modalità di comportamento dell'incolpata, non consona ai doveri imposti ai magistrati dall'articolo 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 109/2006. La suddetta valutazione di attendibilità risulta sorretta dall'argomento, già richiamato nell'esame del primo motivo, che non è credibile che dodici magistrati, su tredici, di un medesimo ufficio riferiscano per iscritto fatti mai accaduti, convincano ventitré appartenenti al personale amministrativo a aderire alla loro denuncia e confermino i fatti denunciati in sede di audizione dinanzi al Procuratore Generale.

A tale argomento, la ricorrente oppone una serie di "fatti", i quali, in effetti, sono riflessioni e considerazioni che non interferiscono con la logica della decisione, traducendosi, il più delle volte, nel tentativo di proporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie o del significato dei fatti oggetto di incolpazione. Emblematico di tale impropria impostazione risulta l'esame delle censure riferite all'episodio riguardante la dott.ssa [REDACTED] (n. 7 dell'incolpazione). Il fatto, evidenziato nel ricorso, che la sostituita abbia convenuto sulla esigenza di nuove indagini, dopo il primo colloquio avuto con il Procuratore e al momento dell'esame della nota di trasmissione, non contraddice di per sé l'episodio oggetto di incolpazione, il quale si sarebbe verificato, appunto, nel corso del primo colloquio, quando il Procuratore non si disse d'accordo con l'intenzione del sostituto. Insomma, il seguito della vicenda non



incrina la logicità del giudizio sulla sussistenza del fatto espresso dalla Sezione disciplinare.

Quanto alla mancata considerazione del "contesto" nel quale alcuni degli gli episodi si inserivano, la ricorrente non si confronta con la *ratio* della decisione su quegli stessi episodi. La Sezione ha sempre considerato le giustificazioni proposte dall'incolpata, avendo tuttavia riconosciuto che, quand'anche i comportamenti tenuti dai sostituiti (o dal personale) non fossero stati immuni da censure (ad esempio, le incolpazioni di cui ai numeri 6 e n. 4, lett. e), il Procuratore non avrebbe dovuto esprimersi in quei termini.

È altrettanto palesemente infondato il tentativo, operato dalla ricorrente, di ritrovare nella sentenza impugnata ipotesi di diversità fra il fatto contestato e il fatto accertato. In particolare, la censura è mossa con riguardo all'espressione dispregiativa usata con riferimento alla richiesta di convalida dell'arresto sottoscritta dalla dott.ssa [REDACTED] nell'ambito del procedimento penale per l'omicidio di [REDACTED] "fa schifo non si capisce niente" (incolpazione n. 4 lett. b). In questo caso l'incolpazione evoca un duplice profilo disciplinare: l'uso di un'espressione dispregiativa non solo in presenza del sostituito interessato, ma anche dei militari convocati dal procuratore. Nella ricostruzione della sentenza impugnata, la dott.ssa [REDACTED] riferisce di avere udito la frase, ma «di non essere in grado di riferire se questa espressione venne effettivamente percepita dai Carabinieri presenti». A loro volta – si legge sempre nella sentenza – i militari presenti non hanno confermato l'uso della frase, né *a fortiori* di averla percepita, ma hanno riferito di un colloquio, in cui furono espresse critiche nette da parte del Procuratore, tali da creare un clima di imbarazzo. La Sezione disciplinare è consapevole dell'incertezza lasciata dalle



deposizioni dei militari; tuttavia, ritiene di poterla superare in forza della considerazione che l'istruzione aveva confermato che espressione analoga è stata utilizzata dal Procuratore in almeno altre due occasioni e sempre in presenza di più persone. In ciò la ricorrente ravvisa una violazione del principio della correlazione fra incolpazione e sentenza, che è inesistente. Vale infatti il principio che «Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la discordanza tra accusa e condanna sussiste soltanto quando è operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, ma non anche se gli elementi essenziali della contestazione formale restino immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno (Cass., S.U., n. 10445/2022), oppure quando ai primi si aggiungano altri elementi sui quali l'incolpato abbia avuto comunque modo di difendersi nel procedimento (cfr. Cass., S.U., n. 20730/2009; 28/05/2001, n. 227).

Mutatis mutandis, gli stessi rilievi, esemplificativamente proposti con riferimento a particolari episodi, possono ripetersi con riferimento al complesso delle censure mosse con il motivo in esame, che finiscono così con il caratterizzarsi come espressione di un mero dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Sezione disciplinare, inidoneo a fondare l'uno o l'altro dei vizi della decisione ventilati con il motivo.

Conclusivamente, la motivazione adottata dal giudice disciplinare si sottrae *in toto* alle censure della ricorrente, giacché, in base ad un percorso argomentativo adeguato e intelligibile, sviluppato sulla base delle risultanze istruttorie ed in riferimento alle difese rappresentate dall'incolpata nel corso del giudizio, ha posto in



evidenza, senza palesare intrinseche contraddizioni o illogicità, i fatti come ricostruiti nella loro concretezza.

3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 3-*bis* del d.lgs. 109/2006, contraddittorietà della motivazione in rapporto a quanto argomentato con riferimento alla posizione della dott.ssa [REDACTED]

3.1. Il motivo è infondato. Com'è noto, l'art. 3-*bis* del d. lgs. n. 109 del 2006 è ritenuta applicabile, sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, allorquando la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, sia considerato in concreto inidoneo a ledere il bene giuridico tutelato (cfr. Cass., S.U., n. 8563/2021; 13/07/2017, n. 17327). Essa trova applicazione anche nel caso in cui la gravità del comportamento sia elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando, come nella specie, integri la commissione di un reato, ed impone di procedere ad una valutazione d'ufficio, volta a stabilire, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito (cfr. Cass., S.U., n. 22577/2019; 23/04/2012, n. 6327). E' stato ancora precisato che, poiché la predetta valutazione deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dall'art. 3-*bis* cit., occorre procedere ad una duplice verifica, volta innanzitutto ad accertare la consistenza della lesione arrecata al bene giuridico



"specifico", e, solo se tale offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, a stabilire se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando l'esimente applicabile soltanto in caso di esito negativo di entrambe le verifiche (cfr. Cass., S.U., n. 29823/2020; n. 31058/2019).

Tali principi, più volte ribaditi da queste Sezioni Unite, sono stati puntualmente applicati dalla sentenza impugnata, la quale ha rilevato che «entrambe le fattispecie disciplinari di cui agli addebiti mossi all'incolpata (la violazione dei doveri di correttezza nei confronti dei colleghi e la violazione del progetto organizzativo) sono relativi a condotte reiterate e che gli addebiti concernenti la scorrettezza nei confronti dei colleghi sono stati relativi a comportamenti tenuti nei confronti di giovani magistrati alle prese con processi delicati in un contesto difficile e per di più sono stati posti in essere nella veste di Procuratore della Repubblica, un ruolo in cui la dott.ssa [REDACTED] avrebbe dovuto, semmai, aiutare i giovani colleghi ad affrontare le nuove responsabilità professionali più serenamente possibile. Inoltre, le scorrettezze si sono concretizzate in comportamenti caratterizzati da irascibilità ed aggressività anche nei confronti del personale amministrativo, tutto ciò significativamente incidendo sulla serenità dei rapporti e, in definitiva, sulla funzionalità ed efficienza dell'Ufficio».

A tali considerazioni, la Sezione disciplinare ha aggiunto che «pur risultando questa prima valutazione assorbente ai fini dell'esclusione della scarsa rilevanza del fatto, si deve rilevare che il quadro degli elementi caratterizzanti le condotte contestate risultano incompatibili con il riconoscimento dell'esimente anche sotto il profilo generale della lesione dell'immagine pubblica del



magistrato, dovendosi considerare che la vicenda ha avuto ampia risonanza mediatica ed è stata idonea ad incidere sul corretto esercizio della giurisdizione nonché sull'immagine della magistratura».

In verità, la censura proposta con il motivo in esame non tanto attacca i rilievi che precedono nel loro contenuto oggettivo, ma è ispirata a una logica diversa. Da un lato, sono ancora volta proposte riserve sulla ricostruzione dei fatti, dall'altro, si richiamano le argomentazioni che hanno indotto la Sezione disciplinare a riconoscer l'esimente in favore del Procuratore aggiunto [REDACTED] sostenendo che quelle stesse argomentazioni avrebbero dovuto sorreggere una valutazione identica in favore della dott.ssa [REDACTED].

In questi termini, si capisce però che, sotto lo schermo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la censura investe, in via immediata e diretta, la valutazione "di merito" compiuta dalla Sezione disciplinare, richiedendosi alle Sezioni unite una inammissibile rinnovazione del giudizio sulla rilevanza disciplinare del fatto. La denunciata contraddizione è poi insussistente già in via di principio. È sufficiente richiamare al riguardo le considerazioni spese dalle Sezione disciplinare, nella parte in cui è messo in evidenza il ruolo apicale rivestito dalla dott.ssa [REDACTED] che vale di per sé a segnare, sul piano logico, una irriducibile differenza rispetto alla posizione della dott.ssa [REDACTED].

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati



identificativi della ricorrente a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dalle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero della Giustizia, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 10 giugno 2025.

Il consigliere estensore

GIUSEPPE TEDESCO

Il Presidente

MARGHERITA CASSANO

